Cassazione penale sez. I, 25/03/2026, (ud. 25/03/2026- dep. 25/03/2026) - n. 11280

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Di.Pr. nato in Nigeria il (Omissis)

avverso il decreto del 20/02/2026 del Giudice di pace di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Raffaele Piccirillo, che conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 20 febbraio 2026 il Giudice di pace di Bari ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di B - P emesso dal Questore di Ferrara in data 17/02/2026, nei confronti di Di.Pr.

Il giudice, interrogato il trattenuto, il quale ha confermato di essere sprovvisto di documenti e del permesso di soggiorno, ha dichiarato di avere precedenti penali ed ha manifestato, in udienza, la volontà di chiedere la protezione internazionale, ha convalidato il decreto questorile "rilevata l'irregolare presenza sul T.N. dello straniero".

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Di.Pr., per mezzo del suo difensore avv. Loredana Liso, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge per la mera mancanza o apparenza della motivazione.

Il decreto emesso dal Giudice di pace contiene una motivazione assente o meramente apparente, in quanto il giudice ha semplicemente barrato la casella relativa alla dicitura "convalida", precedendola con la frase "rilevata l'irregolare presenza sul T.N. dello straniero", ma senza motivare quali siano i presupposti per il trattenimento, ai sensi degli artt. 13e 14 D.Lgs. n. 286/1998.

Il provvedimento, inoltre, menziona l'avvenuto esame di "documentazione" senza specificarne la natura, e non contiene alcuna indicazione circa la durata della convalida.

3. Il Ministero dell'Interno, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. La doglianza relativa alla inesistenza o mera apparenza della motivazione è ammissibile, quale violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Questa Corte ha già affermato che "tutto il nuovo assetto della disciplina voluto dall'intervento riformatore, che sospinge maggiormente nell'area penale la materia del trattenimento, trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale (per l'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinino la coazione a rimanere in un centro di permanenza, v., di recente, Corte cost., sent. n. 203 del 2024), rispetto alle quali, così come accade nella materia cautelare penale, per un verso, si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l'adozione delle decisioni nei procedimenti giudiziari e, per altro verso, si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative nelle modalità più rispettose della dignità delle persone e di ogni altra esigenza coinvolta" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362, in motivazione).

Per queste ragioni si è affermata la piena applicabilità, alla disciplina dei trattenimenti, dei principi giurisprudenziali in tema di insussistenza e apparenza della motivazione, in quanto costituenti vizio di violazione di legge penale e processuale, per il quale è consentito il ricorso in cassazione: come stabilito da Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362-03, con pronuncia la cui argomentazione è applicabile senza dubbio anche alle convalide disposte dal giudice di pace, "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice".

3. Il provvedimento impugnato appare privo di una motivazione comprensibile e, soprattutto, conforme alle valutazioni richieste al Giudice di pace per disporre la convalida o meno dei decreti di trattenimento sottoposti al suo esame, tanto da risultare inesistente o meramente apparente.

L'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 prevede l'espulsione dello straniero che si è trattenuto nello Stato in mancanza del permesso di soggiorno, e l'art. 14, comma 1, D.Lgs. cit., stabilisce che egli deve essere trattenuto se l'espulsione non può essere eseguita con immediatezza per la presenza di cause che ostacolano il suo rimpatrio, tra cui sono comprese la necessità di effettuare accertamenti in ordine alla sua identità o nazionalità, sempre indispensabili quando egli sia privo di un valido documento di identità, e la necessità di acquisire i documenti per il viaggio. La mancanza del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità configura, poi, il pericolo di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, T.U.I., che legittima il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri.

Con il decreto di trattenimento oggetto della presente procedura di convalida, il Questore ha disposto tale misura per le ragioni sopra indicate, cioè la necessità di accertare l'identità o nazionalità del ricorrente e di acquisire un documento valido per l'espatrio. Il Giudice di pace, invece, ha motivato la sua decisione di convalida affermando "l'irregolare presenza sul T.N. dello straniero".

Tale motivazione non si ricollega alle ragioni che il Questore ha posto alla base del proprio decreto di trattenimento, dal momento che non valuta la sussistenza o meno dei presupposti della mancanza di documenti e della necessità di acquisirli per accertare l'identità e la nazionalità dello straniero colpito dal decreto di espulsione e per effettuare il trasporto all'estero, e valuta invece la sussistenza della irregolarità della presenza di questi nel territorio nazionale, cioè la mancanza di un valido permesso di soggiorno o altro titolo che consente la permanenza nello Stato. L'irregolare presenza sul territorio dello Stato, però, è un presupposto di legittimità del provvedimento di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I., non del provvedimento di trattenimento, che può essere ritenuto legittimo solo in presenza delle situazioni previste dagli artt. 13 e 14 T.U.I., quali la mancanza di documenti identificativi o validi per l'espatrio, la necessità di una identificazione certa, il pericolo di fuga, l'esigenza di prestare soccorso, la sussistenza di ostacoli temporanei all'esecuzione dell'espulsione.

Il provvedimento impugnato non valuta la sussistenza di alcuno di tali presupposti, che neppure menziona, né fa riferimento alle ragioni indicate dal Questore nel proprio decreto di trattenimento.

La doglianza del ricorrente, circa la insussistenza di una motivazione relativa al provvedimento da convalidare, ovvero la sua mera apparenza, è pertanto fondata.

4. La valutazione di inesistenza o mera apparenza della motivazione non è esclusa neppure dalla presenza, nel modulo prestampato utilizzato dal Giudice per la decisione, della frase "Verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 co. 3 bis e 14 del citato D.Lgs.", che precede la motivazione della convalida manoscritta dal Giudice.

Tale frase è assolutamente generica e non può costituire una motivazione specifica, aderente al caso concreto, e perciò non apparente. Il richiamo al presupposto di cui all'art. 13 co. 3-bis D.Lgs. n. 286/1998 è inconferente al caso in questione, perché attiene al rilascio del nulla-osta all'espulsione nel caso di un soggetto sottoposto ad arresto in flagranza o fermo, mentre il richiamo ai presupposti di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 286/1998 è eccessivamente generico.

Detta norma, infatti, contempla tutti i possibili casi che legittimano il trattenimento, dalle "situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento" a quelle inerenti "alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo", e persino quelle "indicate all'articolo 13, comma 4-bis".

Il richiamo ad essa, pertanto, non consente di individuare la effettiva ragione della convalida del trattenimento, né di valutare se questo sia stato convalidato sulla base delle motivazioni addotte dal Questore, o per ragioni diverse, sulle quali però si sia ugualmente sviluppato il contraddittorio.

Se anche tale frase, prestampata sul modulo, dovesse essere intesa come fatta propria dal Giudice e posta anch'essa alla base della sua decisione, è evidente che essa costituisce una motivazione meramente apparente, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza con la posizione del trattenuto e di completezza, risultando inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice ovvero le effettive e specifiche ragioni della convalida.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve perciò essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Giudice di pace di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra affermati.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.